

Esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ed esente dall'imposta di registro. (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore)

Associazione **GLI ARCHI DI CREMONA ETS**
Via DI VITTORIO N.94 MARTIGNANA DI PO (CR)
Codice Fiscale: 0 1 7 7 3 2 3 0 1 9 6

Verbale di Assemblea

In data 19 aprile 2023 alle 21.00, si è riunita presso la propria sede nel Comune di Martignana DI PO, Via Di Vittorio 94, l'Assemblea dell'Associazione **GLI ARCHI DI CREMONA ETS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo settore D.lgs117/2017 e disposizioni collegate
- 2) Varie ed eventuali

A norma dell'art.11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Sig. Giacomo Invernizzi*, che, constatato che sono presenti tutti i soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la *Sig.ra Villani Sonia*

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola premettendo che l'o.d.g. "adeguamento dello Statuto al D.lgs n.117/2017" verrà messo ai voti di una assemblea ordinaria per effetto della deroga valevole fino al 31/12/2023 e concessa alle stesse Associazioni per potersi adeguare nei tempi stabiliti dallo stesso decreto 117/2017

Al fine di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e successive disposizioni e interpretazioni del Ministero è necessario modificare lo statuto in vigore precedentemente approvato come da indicazioni ricevute dal RUNTS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 15 e 16.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto, sia per il RUNTS. Inoltre al Presidente è data facoltà di apportare all'atto e allo statuto eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30

Il Presidente

Il Segretario



Sonia Villani
[Signature]

REGISTRATO A CREMONA IL **04 MAG 2023** AL N° **533** SERIE **3**

VERSATI € **1000** IDENTIFICATIVO TELEMATICO **TM22/3 L000 533 000 S j**

L'IMPIEGATO REPOSTO
Maria Pia [Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GLI ARCHI DI CREMONA" ETS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata GLI ARCHI DI CREMONA ETS, con sede in Cremona. L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Statuto

L'Associazione GLI ARCHI DI CREMONA ETS è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti, del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 3
Natura, scopo e attività

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si prefigge la promozione della cultura e della pratica musicale e la costituzione di un'orchestra di strumenti ad arco a Cremona, città patria del violino e capitale mondiale della Liuteria, anche con la funzione di rilancio e di sostegno di giovani musicisti e allo scopo di fornire un importante ed ulteriore contributo alla crescita artistico-culturale della città di Cremona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le iniziative poste in essere dalla associazione potranno essere:

- concerti che valorizzino gli strumenti ad arco ed il patrimonio liutario della città (utilizzo di violini delle principali scuole della liuteria cremonese antica e moderna, oltre che di archetti);
- iniziative ed eventi a carattere musicale, cinematografico, coreutico ed artistico in generale, quali anche festival e rassegne, anche curandone gli allestimenti e la direzione artistica;
- percorsi didattici e formativi sia per grandi che per piccini;
- pubblicazioni, bollettini, sussidi didattici e quant'altro ritenuto utile in relazione al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- convegni, conferenze, dibattiti e seminari aventi ad oggetto temi inerenti le finalità perseguite dell'Associazione e le attività dalla stessa svolte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli associati denominati anche soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5

Ammissione

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito alla accettazione di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediatamente alla qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci, alla prima convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto a conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.



Sonia V. Blau

I soci devono versare la quota associativa ordinaria, qualora prevista, nonché eventuali quote associative straordinarie.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 9

Esclusione

La qualifica di socio si perde in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa.

Il socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso all'Assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'associazione provvede inoltre a nominare l'Organo di controllo monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

Articolo 11

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci della Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambe, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed eventualmente della situazione previsionale.

Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche a mezzo telematico a tutti i soci almeno otto giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può tenersi anche con modalità telematiche a norma di legge.

Articolo 13

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- b) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- c) *delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione*;
- d) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- e) delibera il bilancio d'esercizio e, se predisposta, la situazione previsionale;
- f) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- g) delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- h) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Articolo 15

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione dei bilanci.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio. Gli stessi sono sempre rieleggibili.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed eventualmente un tesoriere, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute possono essere effettuate anche in modalità telematica a norma di legge.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare si occupa di predisporre e presentare il bilancio all'Assemblea, stabilire la quota sociale e approvare eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea, è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio ed è sempre rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente sovrintende, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare in breve tempo il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti (ove presenti), ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive, unitamente al Segretario, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Articolo 18

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19

Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti, i quali sono pubblici e possono essere consultati dagli aderenti stessi.

Articolo 20

Il Tesoriere

La funzione di Tesoriere è svolta dal Segretario salvo che il Consiglio Direttivo la deleghi ad un altro componente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le proprie mansioni.

Articolo 21

Gratuità delle cariche

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 22

Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad integrare il patrimonio;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali.
- l) beni acquistati o ricevuti in donazione o eredità o in comodato o in usufrutto e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 23

Rendiconto

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio secondo la normativa vigente e può essere predisposta una situazione previsionale. Il bilancio viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e comunque entro i termini di deposito del bilancio al RUNTS.

Articolo 24

Avanzi di gestione

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 26

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

801121111111